

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1496-2157-B

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica, il 27 maggio 1998,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1496)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

e del disegno di legge (V. Stampato n. 2157)

d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI e GRECO

(V. Stampato Camera n. 4953)

*modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6,
il 21 giugno 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2000*

—————
Nuove norme di tutela del diritto d'autore
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme di tutela del diritto d'autore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Identico.**Stralciato*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto la parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, alle parole «Ciascun compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 4-bis,». Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti stipulati o atti fatti all'estero».

2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole «Il compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 4-bis,». Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti stipulati o atti fatti all'estero».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato

Stralciato

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, **pubblici o privati**, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

(Si veda l'articolo 21 del presente testo)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«È consentita, **conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399**, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. **Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate**, tale compenso non può essere inferiore **per ciascuna pagina riprodotta** al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. **Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-ter» **ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:**

«f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati».

4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-ter. - I. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, **fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma**, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal **medesimo** comma, **salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali**, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, **nei limiti degli** introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-ter».

4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».

5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-ter. - I. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. **L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, **individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190**, in base ad apposite convenzioni».

Art. 3.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«*I*-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel secondo comma, dopo le parole «opere cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

Stralciato

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 8.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, **nonchè degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate**».

Art. 9.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - *1.* Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. *Identico*:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».

Art. 5.

1. *Identico*:

«Art. 162. - *1. Identico*

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono essere iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

Art. 10.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - *1.* Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, se-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi **anche** alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. *Identico.*

6. *Identico».*

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

condo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole «nell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «nella presente sezione».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

Soppresso

Art. 8.

1. *Identico:*

«Art. 174-bis. - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero **di grazia** e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro **di grazia** e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. - *1.* Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero **della** giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro **della** giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione **del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

Art. 13.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».

Art. 14.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico **delle leggi di pubblica sicurezza**, approvato con regio decreto **18 giugno** 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

1. *Identico:*

«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui **agli articoli 171-bis e 171-ter**, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri paesi dell'Unione europea in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.

3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ogni supporto contenente **programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente** suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, **destinati** ad essere **posti** comunque in commercio o **ceduti** in uso a qualunque titolo a fine di lucro. **Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.**

Soppresso

2. Identico.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti ec-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a consentirne la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.

6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. **In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.**

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-*bis*. - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. **Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.**

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. *Identico*».

Art. 11.

1. *Identico*:

«Art. 182-*bis*. - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)** è attribuita, **nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge**, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e **qualsiasi altro supporto nonchè su** impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, **nonchè sull'attività di diffusione radio-televisiva con qualsiasi mezzo effettuata;**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La **Società italiana degli autori ed editori** (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di po-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, **si coordina**, a norma del comma **1, con** l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari **ed agire in coordinamento con gli ispettori** della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali **o emittenti radiotelevisive**, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 17.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto» e dopo le parole «a scopo commerciale» sono inserite le seguenti: «o imprenditoriale».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».

Art. 12.

1. *Identico*:

«3-bis. Il dipartimento, **nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter**, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. *Identico*».

CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

1. L'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*bis*. - **1.** Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 19.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - *I.* È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

1. *Identico:*

«Art. 171-ter. - *I.* È punito, **se il fatto è commesso per uso non personale**, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da **cinque a trenta** milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, **trasmette o diffonde in pubblico** con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere **musicali**, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, **trasmette o diffonde in pubblico**, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) *identica;*

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:

a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

opere **musicali**, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, **l'apposizione** di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato **ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;**

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di **apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;**

f) *identica.*

2. **È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:**

a) riproduce, duplica, **trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa** abusivamente oltre cinquanta copie **o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;**

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita **o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi,** si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*quinqüies*. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di **diffusione radiotelevisiva** per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. *Identico*».

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 21.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

(Si veda, in identica formulazione, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, primo capoverso, del presente testo)

Art. 16.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*sexies*. - *I*. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*septies*. - *I*. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio na-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, **introdotto** dall'articolo **15** della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*sexies*. - *I*. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, **di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Art. 171-*septies*. - *I*. *Identico*:

a) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 3, della presente legge.

Art. 171-*octies*. - *1.* Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*novies*. - *1.* La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti au-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-*octies*. - *Identico*.

Art. 171-*novies*. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

diovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

Art. 23.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-*ter*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-*bis*, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni **a norma del comma 1 dell'articolo 160-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 dello stesso articolo 160-*bis***».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

1. *Identico*:

«6-*bis*. *Identico*.

6-*ter*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-*bis*, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

Art. 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

siglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-am-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.